



PROVINCIA DI BRINDISI

SERVIZIO 4

SETTORE PIANIFICAZIONE SERVIZI DI TRASPORTO

Programma d'esami per il conseguimento dell'abilitazione di Insegnante/Istruttore di autoscuola di cui al D.M. Infrastrutture e dei Trasporti n. 17/2011 e s.m.i., successivamente indicato solo con D.M. 17/2011.

1. L'esame per il conseguimento dell'abilitazione di Insegnante di autoscuola di cui al punto 1. del bando verte sulle materie di cui all'allegato 1 del D.M. 17/2011, si articola in quattro prove:

Prova n. 1 - Compilazione di due schede d'esame, di quaranta domande ciascuna, predisposte con criterio di casualità sulla base dei contenuti di quelle per il conseguimento delle patenti di guida delle categorie A e B, nel tempo massimo di quaranta minuti. E' ammesso alla prova n. 2 chi ha risposto a tutte le domande e chi ha commesso, sul complessivo numero di ottanta domande, un numero di errori non superiore a due;

Prova n. 2 - Trattazione sintetica, per iscritto, nel tempo minimo di due ore fino ad un massimo di sei ore, di tre temi scelti dalla Commissione d'esame tra gli argomenti del programma d'esame. Ad ogni tema è assegnato un punteggio da zero a dieci. E' ammesso alla prova n. 3 il candidato che ha ottenuto un punteggio, per ciascuna prova, non inferiore a cinque e, complessivo, sulle tre prove, non inferiore a diciotto rispetto al punteggio massimo di trenta;

Prova n. 3 - Simulazione di una lezione di teoria su un argomento scelto dalla Commissione. E' ammesso alla prova n. 4 il candidato che ha ottenuto un punteggio non inferiore a diciotto rispetto al punteggio massimo di trenta;

Prova n. 4 - Effettuazione di una prova orale sugli argomenti del programma d'esame. Supera la prova e l'esame il candidato che ha ottenuto un punteggio non inferiore a diciotto rispetto al punteggio massimo di trenta.

2. L'esame per il conseguimento dell'abilitazione di Istruttore di autoscuola di cui al punto 2. del bando verte sulle materie di cui all'allegato 2 del D.M. 17/2011, si articola in 3 prove:

Prova n. 1 - Compilazione di due schede d'esame, di quaranta domande ciascuna, predisposte con criterio di casualità sulla base dei contenuti di quelle per il conseguimento delle patenti di guida delle categorie A e B, nel tempo massimo di quaranta minuti. E' ammesso alla prova n. 2 chi ha risposto a tutte le domande e chi ha commesso, sul complessivo numero di ottanta domande, un numero di errori non superiore a due;

Prova n. 2 - Effettuazione di una prova orale sugli argomenti del programma d'esame. E' ammesso alla prova n. 3 il candidato che ha ottenuto un punteggio non inferiore a diciotto rispetto al punteggio massimo di trenta;

Prova n. 3 - Effettuazione delle seguenti prove pratiche per dimostrare la propria capacità di istruzione:

- a) capacità di istruire alla guida di un veicolo della categoria A di cilindrata non inferiore a 600 cm³, condotto da un componente della commissione che funge da allievo ed è titolare di patente A;
- b) capacità di istruire alla guida di un veicolo della categoria B condotto da un componente della commissione che funge da allievo ed è titolare almeno di patente B;
- c) capacità di istruire alla guida di un veicolo della categoria C+E o D, a scelta della commissione, condotto da un componente della commissione che funge da allievo ed è titolare di patente adeguata alla guida del veicolo sul quale si svolge la prova. Supera la prova e l'esame chi ha ottenuto un punteggio per ciascuna prova non inferiore a cinque e complessivo, sulle tre prove, non inferiore a diciotto rispetto al punteggio massimo di trenta.

3. L'esame per il conseguimento dell'abilitazione di Istruttore di autoscuola di cui al punto 3. del bando verte sulle materie di cui all'allegato 2 del D.M. 17/2011, si articola in 2 prove:

Prova n. 1 - Compilazione di due schede d'esame, di quaranta domande ciascuna, predisposte con criterio di casualità sulla base dei contenuti di quelle per il conseguimento delle patenti di guida delle categorie A e B, nel tempo massimo di quaranta minuti. E' ammesso alla prova n. 2 chi ha risposto a tutte le domande e chi ha commesso, sul complessivo numero di ottanta domande, un numero di errori non superiore a due;

Prova n. 2 – Effettuazione di una prova orale sugli argomenti del programma d'esame. E' ammesso alla prova n. 3 il candidato che ha ottenuto un punteggio non inferiore a diciotto rispetto al punteggio massimo di trenta;

Prova n. 3 – Effettuazione delle seguenti prove pratiche per dimostrare la propria capacità di istruzione:

- a) capacità di istruire alla guida di veicolo della categoria B, condotto da un componente della commissione che funge da allievo ed è titolare almeno di patente B;
- b) capacità di istruire alla guida su veicolo della categoria C+E o D, a scelta della commissione, condotto da un componente della stessa che funge da allievo ed è titolare di patente adeguata alla guida del veicolo sul quale si svolge la prova. Supera la prova e l'esame chi ha ottenuto un punteggio per ciascuna prova non inferiore a sei e, complessivo, sulle due prove, non inferiore a dodici rispetto al punteggio massimo di venti.

4. L'esame per il conseguimento dell'abilitazione di Istruttore di autoscuola di cui al punto 4. del bando verte sulle materie di cui all'allegato 2 del D.M. 17/2011, si articola in 2 prove:

Prova n. 1 - Compilazione di due schede d'esame, di quaranta domande ciascuna, predisposte con criterio di casualità sulla base dei contenuti di quelle per il conseguimento delle patenti di guida delle categorie A e B, nel tempo massimo di quaranta minuti. E' ammesso alla prova n. 2 chi ha risposto a tutte le domande e chi ha commesso, sul complessivo numero di ottanta domande, un numero di errori non superiore a due;

Prova n. 2 – Effettuazione di una prova orale sugli argomenti del programma d'esame. Supera la prova e l'esame il candidato che ha ottenuto un punteggio non inferiore a diciotto rispetto al punteggio massimo di trenta.

5. L'esame per l'estensione dell'abilitazione di Insegnante ad Istruttore di autoscuola di cui al punto 5. del bando verte sulle materie di cui all'allegato 2, lett. a) del D.M. 17/2011 e, ove prevista, la parte del programma pratico di cui allo stesso allegato 2, lettera b) dello stesso, si articola in 2 prove:

Prova n. 1 – Effettuazione di una prova orale sugli argomenti del programma d'esame. E' ammesso alla prova n. 2 il candidato che ha ottenuto un punteggio non inferiore a diciotto rispetto al punteggio massimo di trenta;

Prova n. 2 – Effettuazione delle seguenti prove pratiche per dimostrare la propria capacità di istruzione:

- a) capacità di istruire alla guida di un veicolo della categoria A di cilindrata non inferiore a 600 cm³, condotto da un componente della commissione che funge da allievo ed è titolare di patente A.;
- b) capacità di istruire alla guida di un veicolo della categoria B condotto da un componente della commissione che funge da allievo ed è titolare almeno di patente B;
- c) capacità di istruire alla guida di un veicolo della categoria C+E o D, a scelta della commissione, condotto da un componente della commissione che funge da allievo ed è titolare di patente adeguata alla guida del veicolo sul quale si svolge la prova. Supera la prova e l'esame chi ha ottenuto un punteggio per ciascuna prova non inferiore a cinque e complessivo, sulle tre prove, non inferiore a diciotto rispetto al punteggio massimo di trenta.

6. L'esame per l'estensione dell'abilitazione di Insegnante ad Istruttore di autoscuola di cui al punto 6. del bando verte sulle materie di cui all'allegato 2, lett. a) del D.M. 17/2011 e, ove prevista, la parte del programma pratico di cui allo stesso allegato 2, lettera b) dello stesso, si articola in 2 prove:

Prova n. 1 – Effettuazione di una prova orale sugli argomenti del programma d'esame. E' ammesso alla prova n. 2 il candidato che ha ottenuto un punteggio non inferiore a diciotto rispetto al punteggio massimo di trenta;

Prova n. 2 - Effettuazione delle seguenti prove pratiche per dimostrare la propria capacità di istruzione::

- a) capacità di istruire alla guida di veicolo della categoria B, condotto da un componente della commissione che funge da allievo ed è titolare almeno di patente B;
- b) capacità di istruire alla guida su veicolo della categoria C+E o D, a scelta della commissione, condotto da un componente della stessa che funge da allievo ed è titolare di patente adeguata alla guida del veicolo sul quale si svolge la prova. Supera la prova e l'esame chi ha ottenuto un punteggio per ciascuna prova non inferiore a sei e, complessivo, sulle due prove, non inferiore a dodici rispetto al punteggio massimo di venti.

7. L'esame per l'estensione dell'abilitazione di Istruttore ad Insegnante di autoscuola di cui al punto 7. del bando, verte sulle materie di cui all'allegato 1 del D.M. 17/2011, si articola in tre prove:

Prova n. 1 - Trattazione sintetica, per iscritto, nel tempo minimo di due ore fino ad un massimo di sei ore, di tre temi scelti dalla Commissione d'esame tra gli argomenti del programma d'esame. Ad ogni tema è assegnato un punteggio

da zero a dieci. E' ammesso alla prova n. 2 il candidato che ha ottenuto un punteggio, per ciascuna prova, non inferiore a cinque e, complessivo, sulle tre prove, non inferiore a diciotto rispetto al punteggio massimo di trenta;

Prova n. 2 - Simulazione di una lezione di teoria su un argomento scelto dalla Commissione. E' ammesso alla prova n. 4 il candidato che ha ottenuto un punteggio non inferiore a diciotto rispetto al punteggio massimo di trenta;

Prova n. 3 - Effettuazione di una prova orale sugli argomenti del programma d'esame. Supera la prova e l'esame il candidato che ha ottenuto un punteggio non inferiore a diciotto rispetto al punteggio massimo di trenta.

8. L'esame di Istruttore di autoscuola, già in possesso dell'abilitazione prevista dall'art. 5, comma 1, lettera b) del D.M. 17/2011, che intende integrare la propria abilitazione anche con quella per svolgere le esercitazioni per il conseguimento delle patenti di categoria A, di cui al punto 8. del bando, verte sulla parte del programma pratico di cui allo stesso allegato 2, lettera b) del richiamato Decreto n. 17/2011, si articola in **una prova** di capacità di istruire alla guida di veicoli della categorie A di cilindrata non inferiore a 600 cm³, condotto da un componente della commissione che funge da allievo ed è titolare almeno di patente A. Supera la prova e l'esame chi ha ottenuto un punteggio non inferiore a sei rispetto al punteggio massimo di dieci.